



**Comune di Fano**  
*PARTECIPAZIONE POPOLARE*

**REGOLAMENTO  
DEI CONSIGLI DI  
QUARTIERE**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14.03.2019*

## **INDICE GENERALE**

<b>CAPO 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
Art. 1 – Istituzione dei Quartieri e ripartizione del territorio comunale	1
Art. 2 – Natura e scopi	1
Art. 3 – Organi del Quartiere	1
<b>CAPO 2^ - CONSIGLI DI QUARTIERE</b>	<b>2</b>
Art. 4 – Modalità di elezione dei Consigli di Quartiere	2
Art. 5 – Requisiti di candidabilità	3
Art. 6 – Sostituzione del Consigliere	4
Art. 7 – Prima seduta e insediamento	4
Art. 8 – Convocazione, sedute, votazioni, verbale	4
Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio di Quartiere	5
Art. 10 – Scioglimento del Consiglio	6
<b>CAPO 3^ - COORDINATORE E VICE COORDINATORE</b>	
Art. 11 – Elezione del Coordinatore e del Vice Coordinatore	<b>6</b>
Art. 12 – Durata in carica del Coordinatore e del Vice Coordinatore e cessazione	6
Art. 13 – Attribuzioni del Coordinatore e del Vice Coordinatore	7
Art. 14 – Temporanea sostituzione del Coordinatore	7
<b>CAPO 4^ - ORGANI SPECIALI</b>	<b>7</b>
Art. 15 – Assemblea dei Consigli di Quartiere	7
Art. 15bis – Collegio del Coordinatori di Quartiere	8
<b>CAPO 5^ - ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NEI QUARTIERI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE</b>	<b>8</b>
Art. 16 – Rapporti con le forme associative per favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale nei Quartieri	9
Art. 17 – Rapporti con l'Amministrazione comunale: strutture operative e risorse necessarie per garantire l'esercizio della partecipazione	9
<b>CAPO 6^ - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>10</b>
Art. 18 – Norme transitorie e finali	10
Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento	10
Art. 20 – Rinvio	10

## **CAPO 1<sup>^</sup>**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Istituzione dei Quartieri e ripartizione del territorio comunale**

1. Il Comune di Fano, in attuazione dell'art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 8, dell'art. 7, comma 10, dell'art. 40 bis, dell'art. 45, comma 3, lett.b), dell'art. 52, dell'art. 56, comma 1, comma 3, comma 4, dello Statuto comunale, articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di cittadinanza attiva, aggregazione e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse località del territorio comunale.

2. I Quartieri, la cui delimitazione territoriale è indicata in appendice al presente regolamento come da allegata planimetria (alleg. A), sono:

Quartiere n. 1

Quartiere n. 2

Quartiere n. 3

Quartiere n. 4

Quartiere n. 5

Quartiere n. 6

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei Quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale - sentita la competente Commissione consiliare e previo parere obbligatorio dei Consigli di Quartiere e del Collegio dei-Coordinatori.

#### **Art. 2 - Natura e scopi**

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell'ambito di Associazioni, di Organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti.

2. Il Quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel Quartiere.

3. Il Quartiere promuove tutte le forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di interessi della cittadinanza o comitati comunque aggregati su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale e ambientale.

#### **Art. 3 - Organi del Quartiere**

1. Sono organi ordinari dei Quartieri:

a) il Consiglio di Quartiere;

b) il Coordinatore e il Vice Coordinatore.

2. Il Consiglio di Quartiere si compone di n. 9 (nove) consiglieri eletti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti su più liste di candidati, le quali dovranno essere composte da un numero minimo di n. 9 (nove) e massimo di n. 12 (dodici). Il Sindaco determina la data delle elezioni che dovranno svolgersi entro 365

(trecentosessantacinque) giorni dalla cessazione del precedente Consiglio di Quartiere. Il Presidente del Consiglio determina la data di prima convocazione dei Consigli di Quartiere. Tale convocazione deve essere fissata entro il 15° giorno successivo alla data delle elezioni.

3. Dei singoli Consigli di Quartiere fanno parte anche n. 3 (tre) componenti aggiuntivi senza diritto di voto, per ogni singolo Consiglio di Quartiere, in rappresentanza delle associazioni con sede nel territorio della zona di pertinenza del Quartiere, la cui nomina viene deliberata dal Consiglio Comunale su proposta dello stesso Consiglio Comunale entro il 30° giorno successivo alle elezioni con votazione favorevole da parte dei 2/3 dei membri del Consiglio Comunale.

4. Il Coordinatore, così come il Vice Coordinatore, viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri membri in occasione della prima convocazione dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.

5. Gli organi del Quartiere rimangono in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Comunale e cessano con lo scioglimento dello stesso o per scioglimento anticipato come previsto dall'art. 10.

6. L'attività dei componenti il Consiglio, del Coordinatore e del Vice Coordinatore è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato né rimborsi spese.

7. In ogni Quartiere il Coordinatore, o un suo delegato, cura la stesura dei verbali delle riunioni da inviare all'Amministrazione comunale.

8. Gli organi dei Consigli di Quartiere rimangono in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Comunale.

## **CAPO 2^**

### **CONSIGLI DI QUARTIERE**

#### **Art. 4 - Modalità di elezione dei Consigli di Quartiere**

1. L'elezione dei Consigli di quartiere avviene attraverso liste elettorali composte da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 12 (dodici).

2. Ogni elettore che intende candidarsi, deve aderire ad una lista sottoscritta da almeno n.20 elettori non candidati residenti nella zona coincidente con la delimitazione territoriale del relativo Consiglio di Quartiere.

3. Le candidature dovranno contenere i dati anagrafici dell'interessato/a e l'indicazione del quartiere per il quale intende candidarsi ed essere corredate da una scheda personale (curriculum) che consenta di verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1, nonché da una dichiarazione scritta attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di non candidabilità e incompatibilità di cui all'articolo 5 commi 2 e 5.

4. La presentazione delle candidature deve essere fatta all'Ufficio Elettorale Comunale dal giorno successivo a quello del decreto del Sindaco con cui sono indette le elezioni per i predetti Consigli di Quartiere e fino al 15° giorno prima delle elezioni.

5. Le candidature pervenute saranno esaminate dall'Ufficio Elettorale Comunale, che valuterà il possesso dei requisiti dichiarati di cui all'articolo 5 e l'ammissibilità delle candidature stesse.

6. Il Sindaco, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale, nomina i componenti dei seggi elettorali, che devono essere non meno di uno per Quartiere. I componenti di

ogni seggio devono essere tre, con indicazione di un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Per i requisiti si rinvia alle modalità previste al successivo comma 7. A questi non spetta alcun compenso.

I compiti dei seggi elettorali sono:

- garantire tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di voto;
- redigere e consegnare i verbali contenenti l'esito degli scrutini all'Ufficio Elettorale del Comune.

7. Le modalità operative per lo svolgimento di tutte le operazioni di voto, di quelle preparatorie e di quelle successive fino all'insediamento di tutti i Consigli di Quartiere saranno indicate dall'ufficio elettorale comunale.

8. Ogni elettore può esprimere due preferenze tra i nominativi della stessa lista di candidati indicando nome e cognome del/dei candidato/i prescelto/i garantendo l'alternanza di genere pena l'annullamento della seconda scelta. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti ed in caso di parità viene eletto il più giovane. In base alle risultanze trasmesse dai seggi elettorali il Sindaco procede alla proclamazione degli eletti.

9. L'elezione dei Consigli di Quartiere deve avvenire entro 365 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 5 - Requisiti di candidabilità**

1. Possono candidarsi come Consiglieri/e di Quartiere i cittadini/e che abbiano compiuto 18 anni e che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e nelle liste elettorali del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali del Consiglio Comunale.

2. Non possono candidarsi o ricoprire la carica di Consigliere di Quartiere coloro che ricoprono cariche istituzionali elettive a qualsiasi livello e coloro che sono dipendenti del Comune di Fano nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie o cariche amministrative con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Fano.

3. Nelle liste elettorali i candidati di uno stesso sesso non possono superare il 50% del totale.

4. Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D.Lgs 235/2012<sup>1</sup>.

### 1 Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del

codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

## **Art. 6 - Sostituzione del Consigliere**

1. La sostituzione del Consigliere avviene per:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Coordinatore di Quartiere, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco. Dall'avvenuta ricezione, le dimissioni diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio;
- b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
- c) perdita dei requisiti per la designazione di cui all'art. 5;
- d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio, a seguito di istanza scritta del Coordinatore, nel caso in cui siano contestate tre assenze consecutive ingiustificate.

2. Verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, il Consiglio di Quartiere procede alla surroga attingendo alla lista di cui il consigliere sostituito era espressione.

## **Art. 7 – Prima seduta e insediamento**

1. La convocazione della prima seduta è effettuata tramite comunicazione scritta o telematica da parte del Presidente del Consiglio o suo delegato.

2. La prima seduta di ciascun Consiglio di Quartiere è presieduta dal consigliere eletto più anziano d'età.

3. Ciascun Consiglio provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti.

## **Art. 8 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale**

1. Il Consiglio di Quartiere, regolarmente riunito previa convocazione scritta o telematica del Coordinatore, si considera validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà arrotondata per eccesso, del numero dei Consiglieri assegnati al Quartiere. In mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti alla riunione. Non sono ammesse differenziazioni nell'espressione del voto e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto, palese o segreto su istanza del Coordinatore, viene registrato nel verbale della seduta.

---

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico

ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

3. Al Coordinatore, sentito il Vice Coordinatore, compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la moderazione delle sedute. Gli argomenti non previsti all'ordine del giorno, sottoposti nel corso della riunione, possono essere trattati previa autorizzazione del Coordinatore.

4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un verbale, eventualmente anche per estratto, curato e firmato dal Coordinatore o da suo delegato.

5. Il Consiglio di Quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e/o i Consiglieri Comunali.

### **Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Quartiere**

1. Il Consiglio di Quartiere ha funzioni propositive in merito alla complessità connessa al territorio di competenza, alla popolazione ed ai servizi comunali intendendo per questa l'insieme delle opportunità e dei problemi evidenziati da cittadini, associazioni, imprese e organizzazioni di categoria.

2. Il Consiglio opera altresì quale referente del territorio rispetto alla rilevazione delle criticità e potenzialità del quartiere.

In particolare:

a) esamina le questioni di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo e ambientale del proprio territorio e propone eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;

b) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, in coordinamento con gli assessorati competenti;

c) informa l'Amministrazione comunale in merito alla necessità di realizzazione e cura del verde pubblico e arredo urbano;

d) suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali e di ecologia urbana riguardanti il territorio;

e) collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione comunale;

f) promuove la più ampia collaborazione con l'associazionismo di promozione sociale e il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune, associazionismo e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato;

g) garantisce a tutti i cittadini sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati;

h) il Consiglio di Quartiere dovrà convocare almeno 1 (una) volta all'anno un'assemblea pubblica durante la quale tutta la cittadinanza del Quartiere sarà invitata a partecipare, al fine di informare tutti i cittadini dell'attività svolta dal Consiglio di Quartiere e degli interventi in programma.

3. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione o di provvedimenti di Consiglio Comunale di particolare rilevanza (programma opere pubbliche, prg, piano strategico) la Giunta, in accordo con la Presidenza del Consiglio, può consultare i Consigli di Quartiere singolarmente o in forma aggregata. In tal caso la Presidenza del Consiglio, attraverso l'Ufficio di Presidenza organizzato come previsto dall'art. 17 comma 1, dà comunicazione al Consiglio di Quartiere delle proposte degli atti di programmazione strategica di Consiglio Comunale, dopo aver reso disponibile la suddetta documentazione per i Consiglieri Comunali.

4. Nelle proposte formulate alla Giunta e al Consiglio Comunale, debbono essere rappresentate sia le posizioni della maggioranza che quelle minoritarie, emerse nelle discussioni dei Consigli di Quartiere.

### **Art. 10 - Scioglimento del Consiglio**

1. Il Consiglio di Quartiere viene sciolto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati in caso di presa d'atto dell'intervenuta diffida scritta del Sindaco nel caso in cui si sia riscontrato l'inadempimento in modo grave e continuato delle funzioni proprie o ad esso attribuite dal presente Regolamento;
2. Intervenuta l'ipotesi di cui al comma precedente, il Sindaco provvede ad indire nuove elezioni per il Quartiere interessato entro i successivi 180 (centottanta) giorni.

## **CAPO 3<sup>^</sup>**

### **COORDINATORE E VICE COORDINATORE**

#### **Art. 11 - Elezione del Coordinatore e del Vice Coordinatore**

1. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore sono individuati dal Consiglio di Quartiere tra i propri membri nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione del Coordinatore e del Vice Coordinatore, sulla base di candidature presentate da almeno due Consiglieri, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Coordinatore la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.
3. Qualora non sia stato possibile eleggere il Coordinatore nelle prime due votazioni, in caso di ulteriore parità nella terza votazione, viene eletto Coordinatore il più anziano d'età. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, viene eletto il Coordinatore procedendo in ordine di età decrescente.
4. Il Vice Coordinatore viene eletto fra i Consiglieri eletti appartenenti a una lista diversa da quella del Coordinatore.
5. Qualora non sia stato possibile eleggere il Vice Coordinatore nelle prime due votazioni, in caso di ulteriore parità nella terza votazione, viene eletto Vice Coordinatore il più anziano d'età tra i Consiglieri eletti. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Vice Coordinatore è eletto fra gli ulteriori Consiglieri eletti, procedendo in ordine di età decrescente.
6. Qualora non sia possibile eleggere il Vice Coordinatore per mancanza di Consiglieri appartenenti a lista diversa da quella del Coordinatore, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età disponibile per ricoprire il ruolo.

#### **Art. 12 - Durata in carica del Coordinatore e del Vice Coordinatore e cessazione**

1. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore restano in carica fino allo scioglimento dei Consigli Comunali o fino allo scioglimento anticipato previsto dall'art. 10.
2. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per sfiducia espressamente deliberata dal Consiglio di Quartiere a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Nei casi di cessazione dalla carica di Coordinatore e Vice Coordinatore, si procede alla relativa sostituzione entro il termine di n. 45 (quarantacinque giorni) dalla cessazione delle stesse attraverso nuova elezione, con le modalità di cui all'art. 11.

### **Art. 13 - Attribuzioni del Coordinatore e del Vice Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Consiglio di Quartiere:
  - a) rappresenta il Consiglio;
  - b) cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Quartiere, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio;
  - c) convoca e presiede il Consiglio e, sentito il Vice Coordinatore, predispone l'ordine del giorno;
  - d) assicura il regolare svolgimento delle sedute;
  - e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, all'Amministrazione comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del Quartiere, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
  - f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio;
  - g) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento interno dei singoli Consigli, se adottato;
  - h) sottoscrive i verbali, le istanze e le proposte;
  - i) può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti un determinato territorio, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
2. Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore nel caso di cui all'art. 14, assumendone tutte le funzioni. Il Vice Coordinatore, altresì, deve essere sentito dal Coordinatore per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere.

### **Art. 14 - Temporanea sostituzione del Coordinatore**

1. Il Coordinatore, in caso di cessazione dalla carica e fino alla nomina del successore o in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è automaticamente sostituito dal Vice Coordinatore e, in assenza di questo, dal consigliere più anziano d'età disponibile per ricoprire il ruolo.
2. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a sei mesi. Decorso tale periodo uno o più Consiglieri possono proporre al Consiglio di Quartiere di deliberare la revoca del Coordinatore, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

## **CAPO 4^**

### **ORGANI SPECIALI**

### **Art. 15 - Assemblea dei Consigli di Quartiere**

1. L'assemblea plenaria composta da tutti i Consigli di Quartiere ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione. Viene convocata dalla Presidenza del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o dall'Assessore delegato alla Partecipazione e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero se richiesto da almeno n. 3 (tre) Consigli di Quartiere.
2. Al fine di trattare argomenti di interesse comune, due o più Consigli di Quartiere possono riunirsi in seduta comune su convocazione congiunta dei rispettivi Coordinatori. In questo caso la Presidenza dell'Assemblea spetta al Coordinatore più anziano d'età.
3. L'assemblea plenaria composta da tutti i Consigli di Quartiere si riunirà, almeno una volta all'anno, congiuntamente con il Consiglio Comunale al fine di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione.

### **Art. 15bis – Collegio dei Coordinatori di Quartiere**

1. Il Collegio dei Coordinatori raccorda l'attività dei Consigli di Quartiere. Ha compiti di analisi dello stato della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli di Quartiere ed i settori dell'Amministrazione comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione e dei regolamenti di interesse dei quartieri. Al Collegio dei Coordinatori possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Coordinatori di Quartiere; a tal fine sarà loro inviato l'avviso di convocazione.
2. I Coordinatori dei Quartieri, nella prima riunione del Collegio, eleggono a maggioranza relativa un Presidente che promuoverà gli atti per la formale istituzione del Collegio.
3. Il Presidente può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente del Collegio. Il Presidente convoca e presiede il Collegio.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Coordinatori o Vice Coordinatori appositamente delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione.
6. L'Amministrazione comunale può richiedere la convocazione del Collegio dei Coordinatori ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
7. Il collegio dei Coordinatori può:
  - promuovere incontri con l'Amministrazione comunale per formulare proposte, siano queste integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare;
  - formulare considerazioni su argomenti a valenza generale per i quali sia stato interpellato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli di Quartiere.

## CAPO 5^

### **ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NEI QUARTIERI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE**

#### **Art. 16- Rapporti con le forme associative per favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale nei Quartieri**

1. I Consigli di Quartiere promuovono la collaborazione con associazioni e organizzazioni di volontariato per attività ed iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva nell'ambito del territorio di riferimento.

#### **Art. 17- Rapporti con l'Amministrazione comunale: strutture operative e risorse necessarie per garantire l'esercizio della partecipazione**

1. Per garantire i necessari rapporti amministrativi tra l'Amministrazione comunale ed i Consigli di Quartiere e per rendere effettiva la partecipazione della cittadinanza alla vita sociale, culturale, ricreativa/sportiva e di integrazione dell'intera Città di Fano, si procederà all'istituzione di un apposito ufficio comunale a cui assegnare almeno un funzionario e un dipendente.

2. L'ufficio preposto alla partecipazione, che dovrà operare in stretta correlazione con l'Ufficio Segreteria Generale ed il Dirigente alla Partecipazione, costituisce il collegamento naturale tra l'Amministrazione comunale ed i Consigli di Quartiere; collabora con i Coordinatori e con i membri del Consiglio di Quartiere.

3. In particolare l'ufficio alla partecipazione potrà supportare anche forme di consultazione e coordinamento con altri uffici e/o servizi comunali in relazione alle attività dei Consigli di Quartiere.

4. L'ufficio provvederà anche ad inoltrare ai competenti uffici comunali, all'Assessore e al Presidente del Consiglio Comunale per l'eventuale invio ai Presidenti delle Commissioni Consiliari competenti e per conoscenza ai capigruppo consiliari in forma riepilogativa, i suggerimenti, le proposte e le segnalazioni formulate dai Consigli di Quartiere.

5. I principi che dovranno uniformare i rapporti tra i Consigli di Quartiere e l'Amministrazione comunale si dovranno basare sulla reciproca collaborazione.

6. La trasmissione delle proposte dei Consigli di Quartiere, nonché la formalizzazione di quanto loro attribuito dall'art. 9 del presente regolamento nei confronti dell'Amministrazione comunale, dovranno avvenire attraverso l'ufficio di cui all'art. 17 comma 1 del presente regolamento. Si rinvia ad apposito disciplinare operativo la regolamentazione delle modalità, dei termini e delle condizioni della trasmissione e formalizzazione delle stesse.

7. Ogni Consiglio di Quartiere deve poter disporre di una propria sede. Al riguardo l'Amministrazione comunale mette a disposizione immobili o porzioni di immobili appartenenti al patrimonio comunale, da utilizzarsi da parte dei predetti Consigli di Quartiere per le attività di partecipazione che riguardano la comunità del territorio coinvolto.

8. L'utilizzo e l'assegnazione degli immobili e degli spazi affidati alle forme di partecipazione deve essere regolato da apposito disciplinare secondo appositi schemi

approvati dalla Giunta Comunale in cui dovranno essere stabiliti gli obblighi delle parti, le condizioni di utilizzo ed eventuali clausole di compartecipazione nell'uso.

9. Ai Consigli di Quartiere dovrà essere concesso un apposito spazio sul sito istituzionale del Comune.

10. Presso ogni sede di Quartiere dovrà essere installato uno spazio idoneo all'affissione di comunicazioni e avvisi per dare opportuna informazione ai cittadini.

11. L'Amministrazione comunale potrà prevedere a bilancio lo stanziamento di apposite risorse da destinare alla realizzazione delle attività e iniziative volte a favorire la partecipazione, come sopra indicata. Al riguardo, i Consigli di Quartiere potranno formulare specifiche proposte all'Amministrazione comunale per l'impiego di tali risorse. Le proposte possono riguardare anche il sostegno a progetti formulati direttamente da associazioni e istituzioni scolastiche, e comprendere l'eventuale messa a disposizione, anche a titolo scontato o gratuito, di mezzi, strutture e spazi comunali presenti nel territorio di pertinenza.

## **CAPO 6^**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 18 – Norme transitorie e finali**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, i componenti dei Consigli di Quartiere dovranno possedere oltre ai requisiti specifici della residenza nella zona del singolo Consiglio di Quartiere, come indicato all'art. 1 del presente regolamento, anche i requisiti generali di candidabilità ed eleggibilità previsti per i Consiglieri Comunali dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali – d.lgs. n. 267 del 2000 – e non dovranno trovarsi, per quanto applicabili, nelle condizioni ostative di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, come precisato nella delibera Anac n. 833 del 2016. Alla verifica della sussistenza dei requisiti dei componenti procede l'Ufficio Elettorale comunale sentito l'Ufficio Comunale per la Prevenzione della Corruzione.

#### **Art. 19 –Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, anche in relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 18, dopo l'avvenuta costituzione ed attivazione dell'ufficio di cui all'art. 17.

#### **Art. 20 –Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di partecipazione, di diritto all'informazione e di diritto d' accesso agli atti, si rinvia alle norme vigenti ed in particolare alla legge n. 190 del 2012, al decreto attuativo, D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, alle Linee guida Anac in materia, alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii, nonché allo Statuto, ai Regolamenti Comunali sul diritto di accesso, ai Regolamenti sulla partecipazione ed alle norme del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si richiamano inoltre le norme vigenti, in quanto applicabili.